PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2015, n. 1293

D.G.R. 803 del 17/04/2015 e relativi Allegati - "Indennizzi danni provocati da fauna selvatica protetta (Lupo - Canis lupus). Indirizzi, criteri e autorizzazioni." - modifica Allegati.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso che:

In data 17/04/2015 è stata approvata la D.G.R. n. 803 con i relativi Allegati, al fine di stabilire criteri e modalità di corresponsione degli indennizzi per i danni prodotti da fauna particolarmente protetta, nello specifico per le aggressioni da parte di lupi al patrimonio zootecnico;

Tale provvedimento rivestiva carattere di urgenza e provvisorietà, nelle more di un'organica riforma della L.R. 27/98 e dell'approvazione di un Regolamento di attuazione, e si poneva l'obiettivo di disciplinare gli indennizzi per danni da lupo in conformità alle normativa nazionale e regionale vigente, nonché agli Orientamenti provenienti dalla UE in materia di aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali 2014/2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 204 dell'01.07.2014, prevedendo indennizzi in regime di "de minimis", come disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 28/12/2013;

A seguito della pubblicazione della citata D.G.R. n. 803, alcune associazioni di categoria di Martina Franca, ovvero la CIA, la Confagricoltura e la Coldiretti, unitamente ad alcuni allevatori e ad altri portatori di interesse, hanno fatto pervenire al Servizio Caccia e Pesca alcune osservazioni sui criteri stabiliti negli Allegati, chiedendone la modifica;

In data 12/05/2015, presso la Sede dell'Assessorato alle Risorse agroalimentari, si è tenuto un incontro durante il quale sono state ampiamente discusse e analizzate le istanze avanzate dai portatori di interesse; si è pertanto convenuto sull'opportunità di modificare gli Allegati;

Per quanto sopra esposto:

Si ravvisa la necessità di modificare gli Allegati A) e 1) della D.G.R. 803 del 17/04/2015 e sostituirli con gli Allegati al presente provvedimento (Allegati A e B) che ne costituiscono parte integrante.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 della L.R. n.7/97.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- Di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende richiamata;

- Di sostituire gli Allegati alla D.G.R. 803 del 17/04/2015 (Allegati A e 1) con gli Allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- Di dare mandato al Servizio Caccia e Pesca regionale di notificare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, alle Province pugliesi per le consequenziali iniziative di propria competenza;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A)

INDIRIZZI, CRITERI E MODALITA' PER LA RICHIESTA E RILASCIO INDENNIZZO DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA PROTETTA (LUPO) IN REGIME DI "DE MINIMIS" (REGOLAMENTO UE n. 1408/2013)

1) La richiesta per danni al patrimonio zootecnico, provocati da lupo, deve far riferimento a danni subiti dall'Azienda o dall'allevatore non altrimenti indennizzabili per effetto di altre leggi o regolamenti.
La relativa domanda deve essere inoltrata via fax, via e-mail o presentata brevimanu, entro quarantotto ore dalla data dell'evento dannoso, alla Provincia/Città metropolitana competente per territorio, compilando esclusivamente apposito modulo predisposto dallo stesso Ente.

Gli indennizzi saranno riconosciuti con le modalità e termini stabiliti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.

Sono indennizzabili:

- i danni per animali uccisi: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi dagli esemplari appartenenti a fauna protetta.
- costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti.
- i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte; il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno; tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento.

Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

Nella richiesta devono essere riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati o documentazione:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente;
b) indirizzo e ragione sociale dell'azienda;
c) numero di partita IVA;
d) recapito telefonico del richiedente o della persona incaricata ad assistere al sopralluogo della Provincia/Città metropolitana, se persona diversa dal richiedente;
e) localizzazione del sito ove è avvenuto il danno (comune e foglio catastale);
f) descrizione delle strutture di allevamento;
g) dati relativi ad eventuali autorizzazioni all'allevamento o a registri di carico degli animali, se previsti da leggi o regolamenti;
h) data presunta dell'evento dannoso;
i) certificazione veterinaria attestante, tra l'altro, la specifica causa del danno;
l) dichiarazione aggiuntiva per regime "de minimis" – Allegato B).

Il richiedente potrà allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno (es. fotografie, dichiarazioni testimoniali, ecc..).

2) La Provincia/Città metropolitana, avvalendosi della collaborazione dei componenti della apposita Commissione danni, provvede ad accertare, nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, il danno e la sua entità in contraddittorio con il proprietario o
con l'apposito incaricato. Nel relativo verbale dovrà essere indicata l'eventuale esistenza, nel luogo dell'evento dannoso, di misure o sistemi di prevenzione e difesa da predazioni, nonché apposita certificazione del competente Servizio Veterinario dell'Asl, in ordine alla riconducibilità dell'evento all'aggressione da lupo.

3) La Provincia/Città metropolitana deve trasmettere alla Regione Puglia – Servizio Caccia e Pesca entro trenta giorni dall'accertamento tutta la relativa documentazione. L'eventuale liquidazione dell'indennizzo, da parte del competente Ufficio, dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento di detta documentazione, ottemperando, altresì, agli adempimenti rivenienti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013.

4) L'indennizzo dovrà essere determinato in base alla documentazione allegata alla relativa richiesta di liquidazione che sarà rilasciato, peraltro, nei seguenti termini:

a) fino al 80% dell'importo del danno nel caso in cui l'Azienda o il titolare dell'allevamento non abbiano, al momento dell'evento, posto in atto misure di prevenzione e difesa volte a ridurre il rischio di predazione (es. possesso di cani pastori maremmano-abruzzese, idonee recinzioni, etc..);
b) fino al 90% dell'importo del danno nei seguenti casi:

i) allevamento degli animali praticato allo stato brado o semibrado, conforme alla natura della specie allevata;
ii) Azienda o titolare dell'allevamento che possieda, al momento dell'evento, le predette idonee misure di prevenzione dei danni, così come risultanti dal verbale di cui al punto 2.

5) La quantificazione dei danni alle produzioni zootecniche dovrà essere valutata con riferimento, all'epoca del verificarsi del danno, ai valori riportati sui bollettini ISMEA ovvero ai valori fissati nei mercuriali della competente Camera di Commercio Industria e Artigianato.

6) Per i danni provocati da fauna selvatica protetta (lupo) alle produzioni zootecniche che si verificheranno nei territori dei Parchi nazionali, la relativa richiesta danni deve essere presentata al competente Ente di gestione che provvederà con propri fondi al relativo indennizzo/risarcimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 co. 3 della L. 394 del 6 dicembre 1991.
Nel caso in cui l'evento si verifichi negli Istituti a gestione privatistica della caccia, di cui alla L.R. n. 27/98 (Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agro-Turistico-Venatorie, ecc.) l'indennizzo/risarcimento sarà a carico del Concessionario degli stessi.
Nel caso in cui il danno si verifichi al di fuori delle predette aree del territorio regionale, nelle more di apposita norma che disciplini il regime degli aiuti nelle singole predette aree, la regione Puglia provvederà, in via straordinaria per l'anno 2015, alla corresponsione dell'indennizzo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

7) Saranno aggiunti all'indennizzo i costi debitamente documentati e sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Gennaro Russo)

Allegato B)

Dichiarazione aggiuntiva per regime "de minimis"

Il sottoscritto _____ ,come generalizzato nell'innanzi relativa richiesta di indennizzo danni,

PRESO ATTO

del regime di "de minimis" così come istituito con Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (UE) N. 1408/2013 ha stabilito che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a €15.000,00; stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato;
- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- il massimale di €. 15.000,00 si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione; pertanto, ai ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli aiuti "de minimís" di €15.000,00 per triennio devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma di aiuto o dall'obiettivo perseguito;
- il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato; pertanto l'importo massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis" occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti;
- ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto "de minimis" deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa;
- che in caso di superamento della soglia di € 15.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) che, in relazione alle spese (ai danni) oggetto della richiesta di contributo(risarcimento), l'azienda rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
2) che l'azienda rappresentata non ha beneficiato, nell'ultimo triennio (anno in corso e due esercizi precedenti), di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", per un importo superiore a € 15.000,00;

2.1) che l'azienda rappresentata, a titolo di aiuti "de minimis" (barrare la casella interessata):

- ■ non ha beneficiato, nell'arco di tre esercizi fiscali, cioè nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime di "de minimis";

oppure

- ha beneficiato nell'arco di tre esercizi fiscali, cioè nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime di "de minimis":

Ente erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto concesso	Data di concessione

Tutto ciò premesso e dichiarato l'azienda rappresentata può pertanto beneficiare di ulteriori contributi in regime de minimis fino ad un massimo di €. _____al fine di non eccedere l'importo massimo previsto di euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) N. 1408/2013.

In fede

Luogo e data _____

_____
(firma leggibile + fotocopia documento identità)